

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1651/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1993

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 deve essere riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che, poiché i prelievi e i prezzi limite nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 633/93 della Commissione, del 18 marzo 1993<sup>(3)</sup>, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1993, occorre procedere ad una nuova determinazione dei medesimi per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1993;

considerando che il prelievo applicabile ai suini macellati si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza fra i prezzi nella Comunità, da un lato, e sul mercato mondiale, dall'altro, della quantità di cereali da foraggio stabilita in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2764/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini macellati<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4160/87<sup>(5)</sup>, quantità la cui composizione è indicata nel regolamento stesso;

considerando che il valore della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2764/75; che il valore della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 di tale regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per il periodo di cinque

mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che tale periodo è quello che va dal 1° gennaio al 31 maggio 1993;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7% della media dei prezzi limite validi per i quattro trimestri che precedono il 1° aprile di ciascun anno;

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2759/75, diversi dai suini macellati, devono essere derivati dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati per tali prodotti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2759/75, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3944/87 della Commissione, del 21 dicembre 1987, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti nel settore delle carni suine<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2242/91<sup>(7)</sup>;

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2759/75 si compongono di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere derivato dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3944/87;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7% e, per i prodotti dei codici NC ex 1602 e ex 1902, al 10% dei prezzi d'offerta medi relativi alle importazioni effettuate nei dodici mesi che precedono il 1° aprile; che è opportuno stabilire tali medie in base a tutti i dati disponibili che riguardano le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi, tenendo conto della rappresentatività dei prezzi;

considerando che per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 e 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi devono essere limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che per i suini macellati e per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 67 del 19. 3. 1993, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 21.<sup>(5)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 46.<sup>(6)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 25.<sup>(7)</sup> GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 21.